Autorità: Cassazione civile sez. III

**Data:** 06/11/2012 **Numero:** 19158

Parti: Min. Istruzione C. I.M.

**Fonti:** Diritto e Giustizia online 2012, 7 novembre (nota di: VILLA)

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Precettori e maestri (insegnanti)

Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, riscontrata la responsabilità dell'insegnante, la richiesta di risarcimento del danno deve essere proposta non direttamente nei confronti del docente, ma verso il Ministero della Pubblica Istruzione. L'art. 61, comma 2, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell'azione.

Autorità: Cassazione civile sez. III fluorilegio

**Data:** 17/02/2014 **Numero:** 3612

**Parti:** Righi ed altro **C.** Bernardi ed altri **Fonti:** Giustizia Civile Massimario 2014

Classificazioni: ISTRUZIONE PUBBLICA - In genere

ISTRUZIONE PUBBLICA - In genere - Danno per lesioni a seguito di caduta dell'allievo di scuola di sci - Responsabilità della scuola e dell'insegnante - Natura giuridica - Responsabilità contrattuale - Conseguenze sulla distribuzione dell'onere della prova - Modalità di assolvimento dell'onere probatorio - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel caso di danno alla persona subìto dall'allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla controparte provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola. Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha negato la responsabilità della scuola di sci perché, tenendo conto della peculiarità dell'insegnamento impartito e del comune dato d'esperienza che non è possibile imparare a sciare senza cadere, era stato accertato che la causa della lesione subita dal minore era dovuta alla circostanza che l'allievo aveva perso l'equilibrio, cadendo indietro e sedendosi sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza potessero aprirsi).

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 04/02/2014 Numero: 2413

Parti: Min. p.i. C. C.F.A.

Fonti: Diritto e Giustizia online 2014, 5 febbraio

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Precettori e maestri (insegnanti)

In tema di responsabilità della scuola a seguito di un infortunio occorso ad un alunno durante la gita scolastica, la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall'art. 2048, comma 2 c.c., si applica in presenza di un danno causato da fatto illecito dell'allievo nei confronti di terzi, e non in riferimento al danno cagionato dall'allievo nei suoi stessi confronti. Mentre nel primo caso per superare la presunzione di responsabilità che grava sull'insegnate occorre che questi provi di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo in grado di portare poi al danno, nel secondo caso la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale. Tale responsabilità ha le fondamenta nell'iscrizione dell'allievo e la conseguente ammissione nella scuola, ed è proprio da questo rapporto che sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.

La Corte territoriale ha infatti osservato che l'incidente si è verificato nel mentre la scolaresca di cui faceva parte il C., all'epoca tredicenne, si era fermata nei pressi della tenuta di B.C. per fare alcune fotografie. In quella occasione un gruppo di sei o sette ragazzi, fra i quali il C., era salito su di una catena di ferro esistente tra due pilastri di mattoni, determinando in tal modo il distacco della catena ed il conseguente crollo di uno dei pilastri.

Ha quindi ritenuto la Corte territoriale che le modalità del fatto consentivano di ritenere provata la sussistenza del caso fortuito in relazione alla posizione della B. - stante l'uso, evidentemente anomalo ed imprevedibile, della catena - mentre imponevano la condanna del Ministero ai sensi degli artt. 1218 e 2048 c.c.. Ed invero, secondo la Corte, doveva escludersi la sussistenza della prova liberatoria in mancanza di elementi dai quali poter desumere la imprevedibilità del fatto e la sua conseguente inevitabilità, anche perchè non era emerso che i docenti accompagnatori avessero adottato misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi. D'altra parte, la "naturale vivacità dei ragazzi di tredici anni" faceva sì che l'uso improprio della catena non potesse considerarsi un evento imprevedibile per gli insegnanti.

Autorità: Cassazione civile sez. III

**Data:** 04/10/2013 **Numero:** 22752

**Parti:** Min. p.i. e altro **C.** Galatour s.r.l. **Fonti:** Diritto & Giustizia 2013, 4 ottobre

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Precettori e maestri (insegnanti)

In ipotesi di danno cagionato dall'alunno a sé medesimo (c.d. autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni; la scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione, ivi ricompreso, quindi, il cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi. Spetta all'attore provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'istituto ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile (riconosciuto il risarcimento per i danni occorsi ad un'alunna, la quale, mentre si trovava all'interno del piazzale antistante la scuola elementare, ove - essendo già aperti i cancelli era stata lasciata dallo scuolabus, cadeva da un muretto delimitante l'area sottostante ove si trovava l'ingresso del seminterrato locale caldaia, riportando la frattura della tibia).

Autorità: Cassazione civile sez. III

**Data:** 06/11/2012

**Numero:** 19160

**Parti:** B.P. e altro **C.** Min. Istruzione e altro

**Fonti:** Diritto e Giustizia online 2012, 7 novembre (nota di: VILLA)

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Precettori e maestri (insegnanti)

Gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo allorché l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c. (nella specie, relativa alla richiesta di risarcimento per i danni occorsi ad uno studente, caduto sui gradini esterni dell'istituto scolastico, la Corte ha cassato la tesi del ricorrente secondo cui la nozione di orario scolastico dovesse essere estesa alla fase di ingresso nell'edificio, così da poter predicare la sussistenza, sin dal momento in cui l'allievo si fosse trovato sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente, dell'obbligazione dell'Istituto di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dello scolaro).

Autorità: Cassazione civile sez. III

**Data:** 29/05/2013 **Numero:** 13457

**Parti:** MIUR C. A.S. e altro **Fonti:** Giust. civ. Mass. 2013

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Precettori e maestri (insegnanti)

RESPONSABILITÀ CIVILE - Precettori e maestri (insegnanti) - Accoglimento della domanda d'iscrizione - Ammissione dell'allievo a scuola - Obbligo di vigilanza, a carico dell'istituto, sulla sicurezza e incolumità dell'allievo - Sussistenza contenuto - Conseguenze - Predisposizione di accorgimenti - Necessità - Portata.

L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano arrecare danno agli alunni; ne consegue che, al fine di adempiere tale obbligazione di vigilanza, la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolastica, deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica; a quelle eccezionali tra le quali deve comprendersi l'esistenza di lavori di manutenzione dell'immobile, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose (cantiere aperto) e da persone estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività. Pertanto l'amministrazione scolastica è tenuta a risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale, i danni subiti da un'alunna minorenne che, mentre si trovava nei bagni della scuola, era rimasta vittima di violenza sessuale commessa da un operaio incaricato dei lavori di manutenzione dell'immobile.

Autorità: Cassazione civile sez. III

**Data:** 15/05/2013 **Numero:** 11751

Parti: Min. istruzione C. Z.C. e altro

Fonti: Diritto & Giustizia 2013, 16 maggio (nota di: VILLA)

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Precettori e maestri (insegnanti)

Il rapporto scuola allievi scaturisce dal c.d. contatto sociale il quale prevede, per il personale, l'obbligo primario di educare e insegnare e quello secondario di vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi ponendoli al riparto da pericoli sia per fatto proprio sia per conto di terzi (riconosciuta, nella specie, la responsabilità della pubblica amministrazione per l'incidente occorso

ad un'alunna alla quale, nel corso di una recita scolastica, era stato incendiato da altro alunno il vestito, atteso che l'amministrazione non aveva provato di aver adottato tutti i provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, e prescrittivi, anche disciplinari, ed impartito le relative informazioni sia ai partecipanti alla recita, sia agli spettatori di essa, atti a garantire la sicurezza della scuola, anche nello svolgimento delle attività ricreative al fine di impedire l'evento verificatosi, non imprevedibile stante la pericolosità del costume elevatamente infiammabile indossato da alcuni allievi partecipanti alla recita, ovvero ad impedirne tempestivamente le disastrose conseguenze, perdipiù se taluni che lo indossavano si erano allontanati dall'aula magna in cui vi erano tutti).

Autorità: Cassazione civile sez. III

**Data:** 19/01/2007 **Numero:** 1197

Parti: Marciano C. Ist. Figlie Divina Provvidenza

Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 1

Resp. civ. e prev. 2007, 10, 2089 (s.m.) (nota di: SESTI)

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Attività pericolosa

Responsabilità civile (extracontrattuale alias aquiliana) - Attività pericolosa - Gioco del calcio in ambito scolastico - Caratteristiche - Configurabilità come attività pericolosa rilevante in funzione dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Deve escludersi che all'attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico, tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicché la stessa non può configurarsi come attività pericolosa a norma dell'art. 2050 c.c., così rimanendo irrilevante, ai fini della possibile responsabilità dell'insegnante di educazione fisica e dell'istituto scolastico, ogni indagine volta a verificare se la medesima attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, sulla scorta dell'enunciato principio, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la configurazione della forma di responsabilità riconducibile al richiamato art. 2050 c.c., considerando, altresì, adeguatamente motivata tale decisione nella parte in cui era rimasto accertato, in positivo, che l'infortunio occorso all'allievo scolastico durante la lezione di educazione fisica era stato determinato da un fatto accidentale ascrivibile ad un errore del medesimo minore, il quale, nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui non vi era stato alcun contrasto con altri giocatori, era inciampato sul pallone stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura del relativo avambraccio).

Autorità: Tribunale Messina sez. I

**Data:** 11/06/2012

Numero: Parti: -

Fonti: Redazione Giuffrè 2012

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Precettori e maestri (insegnanti)

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, la presunzione di responsabilità che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., grava sull'insegnante per il danno che l'allievo si sia procurato da sé solo, è superata quando l'evento lesivo rientri tra quelli che, secondo uno standard di normale prevedibilità, possono scaturire ordinariamente dall'attività relativa alla disciplina impartita. Perché l'insegnante e per esso l'istituto - possa essere chiamato a rispondere del danno riportato dall'allievo è infatti necessario che sia positivamente accertato un nesso causale tra la condotta, commissiva od omissiva, dell'insegnante medesimo e l'evento lesivo: tale nesso non si configura nel caso in cui

l'evento derivi dalla natura stessa o dal modo di essere della disciplina praticata, sì da esserne una conseguenza ordinaria e normale anche se accidentale. (caduta in corso di normali esercizi ginnici).

Autorità: Tribunale Bari sez. III

**Data:** 29/03/2012

Numero: Parti: -

Fonti: Giurisprudenza di Merito 2013, 1, 65

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Precettori e maestri (insegnanti)

## responsabilità civile - Responsabilità dei precettori - Esclusione - Onere della prova.

In materia di responsabilità civile, il fatto che il minore abbia subìto un danno nel periodo di tempo in cui era stato affidato all'insegnante pone a carico di quest'ultimo - e quindi della convenuta amministrazione - una presunzione di omesso rispetto dell'obbligo di vigilanza imposto dal codice civile pertanto, nel giudizio di risarcitorio, il danneggiato non ha l'onere di provare la causa del danno, mentre è onere dell'insegnante - o dell'amministrazione dalla quale questi dipenda - per andare esente da responsabilità, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea a impedire il fatto. In particolare, pur essendo pacifico che l'insegnante fosse presente al momento dell'accaduto, non è stato dimostrato - ma nemmeno allegato - che ella avesse posto in essere tutti gli accorgimenti esigibili al fine di prevenire l'infortunio. Anzi emerge come l'insegnante si sia limitata solo verbalmente ad invitare ripetutamente i minori a stare seduti, ma visto che i ripetuti richiami verbali non avevo sortito effetto alcuni, sarebbe stato onere dell'insegnante porre in essere una condotta più incisiva, quale ad esempio separare i minori che maggiormente si trovavano in uno stato di irrequietezza. L'amministrazione convenuta deve pertanto essere condannata a risarcire il danno subito dalla minore F. S.

Autorità: Cassazione civile sez. III

**Data:** 08/02/2012 **Numero:** 1769

Parti: Q. C. Min. p.i. e altro

Fonti: Resp. civ. e prev. 2012, 5, 1538 (s.m.) (nota di: COCCHI) Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Cose in custodia

Danni - Autolesione dell'allievo - Pubblica Amministrazione - Responsabilità della Pubblica Amministrazione - Responsabilità da contatto sociale - Responsabilità dell'albergatore - Sussistenza.

Nel caso in cui un alunno scavalchi volontariamente un balcone precipitando dalla terrazza di un albergo durante una gita scolastica, riportando lesioni permanenti, saranno tenuti a rispondere di tale danno l'albergatore in qualità di custode ex art. 2051 c.c., l'istituto scolastico e il docente ex art. 1218 c.c. in virtù del rapporto contrattuale che si instaura a seguito dell'iscrizione dello studente a scuola

Tali principi vanno applicati alla particolare fattispecie dello svolgimento di una gita scolastica o viaggio di istruzione:5.2.1. la prestazione di vigilanza dell'istituto, come in concreto espletata dai professori accompagnatori, assume connotati particolari: di certo, il carattere continuo del contatto con gli studenti durante l'intera giornata, comprendente quindi le normali attività quotidiane e proprie della sfera di riservatezza più intima dell'individuo, impone di limitare l'entità e le stesse modalità della vigilanza, affinchè non violino oltre il necessario la sfera suddetta; ed un'attività di ispezione continua e prolungata è in radice esclusa, oltre che francamente impossibile, soprattutto quanto alle ampie frazioni di giornata che il singolo alunno trascorre comunque nell'intimità della propria stanza di albergo;

5.2.2. deve al contempo ritenersi sussistente un obbligo di intervento diretto, adeguato ed immediato dinanzi a specifici episodi od eventi, che siano però con immediata plausibilità ricollegabili alla commissione di atti pericolosi o nocivi o autolesivi: sicchè, tranne il caso di

un'evidente e manifesta condotta volta a porre in essere tali atti o ad essi seguita (come quella di assunzione di stupefacenti o alcolici), non vi è modo idoneo di prevenirla o di reprimerla;

- 5.2.3. per dimostrare la carenza di colpa non deve però ritenersi sufficiente quanto appena indicato; proprio perchè il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, nè al momento della loro scelta, nè al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni;
- 5.2.4. anche in questo caso con una valutazione da farsi caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie, allora, incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza.
- 5.3. In applicazione di tali principi al caso di specie:
- 5.3.1. non erra la corte territoriale nell'avere escluso già in astratto la responsabilità dei docenti accompagnatori in dipendenza della non adozione di atti di diuturna e prolungata vigilanza sulle condotte dei singoli alunni anche nei non brevi periodi che dovevano essere caratterizzati come nelle ore notturne o destinate al riposo dal massimo possibile rispetto della loro riservatezza;
- 5.3.2. e non erra neppure per avere in concreto escluso la responsabilità per la repressione di condotte di assunzione di stupefacenti, essendo rimasta priva di riscontri probatori affidabili ed obiettivi (anche per l'inammissibilità degli altri mezzi istruttori, confermata anche in questa sede per quanto si dirà in ordine al quinto motivo di ricorso) una complessiva situazione di incontrollata dedizione all'assunzione di alcolici o di stupefacenti, sicchè non poteva dirsi attivato, in relazione alle peculiarità del caso concreto, alcun particolare obbligo di intervento specifico di repressione.

Autorità: Cassazione civile sez. VI

**Data:** 24/11/2011 **Numero:** 24835

Parti: L.P. e altro. C. Min. Istr.

Fonti: Diritto e Giustizia online 2011, 25 novembre

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Precettori e maestri (insegnanti)

Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento avanzata dai genitori di un'alunna, che ha riportato dei danni in seguito ad uno scontro fortuito con una compagna di classe, allorchè l'istituto scolastico dimostri che l'evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (confermata, nella specie, la ricostruzione dei giudici del merito, che avevano ritenuto immotivata la richiesta risarcitoria, spiegando che si trattava di autolesione dell'allieva per urto accidentale con un compagno, che il fatto si era verificato mentre gli alunni si recavano in bagno e che in quel momento la sorveglianza era assidua ed attenta da parte sia dall'insegnante che si trovava in classe, sia di quella che si trovava all'esterno insieme ad un bidello; di conseguenza, andava esclusa la responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione, vertendosi in ipotesi di caso fortuito).

Autorità: Tribunale Catania sez. III

**Data:** 28/06/2011 **Numero:** 2515

**Fonti:** Resp. civ. e prev. 2012, 3, 961 (s.m.) (nota di: COCCHI)

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Precettori e maestri (insegnanti)

Danni - Allievi - Pubblica Amministrazione - Culpa in vigilando- Responsabilità

extracontrattuale - Sussistenza.

L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Da ciò deriva una responsabilità di natura extracontrattuale fondata sull'art. 2048 c.c. Sicché, nel caso in cui un bambino portatore di handicap si faccia male durante l'ora di lezione, perché strattonato da un compagno di classe, il docente è responsabile e l'amministrazione deve risarcire i danni. L'ancora tenera età (circa sei anni) dei bambini della prima classe elementare sezione B del plesso centrale del circolo didattico ed il conseguente, assai limitato grado di maturazione degli alunni in questione (unitamente al maggior rischio di contrasti e diverbi tra gli stessi logicamente ipotizzabile nel momento tipicamente stimolatore del dispiegamento delle vitali energie psico - fisiche degli scolaripreparatorio dell'uscita dalla scuola) imponevano la preventiva adozione, da parte dell'Amministrazione (e dell'insegnante), di misure organizzative idonee ad evitare il fatto dannoso (colluttazione tra allievi); misure organizzative, queste, della cui concreta pianificazione ed effettiva attuazione non e' stata fornita alcuna univoca dimostrazione (atta a superare la detta presunzione di responsabilita'ex art. 2048 c.c.) da parte dei convenuti (gravati dal relativo onere probatorio); tali adeguate (e non adottate) misure organizzative erano, poi, tanto piu' necessarie per la tutela dell'incolumita' psico - fisica del minore CC, che versava in condizioni documentalmente comprovate - di diversa abilità ben note all'Amministrazione e, nonostante ciò, era privo sia di un insegnante di sostegno, sia di un assistente; in definitiva, a fronte del fatto illecito dell'allievo in danno del minore M., non essendo stata fornita dalle Amministrazioni convenute la prova di aver esercitato la sorveglianza sullo stesso allievo con una diligenza diretta ad impedire il fatto (cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto puo' accadere), e non risultando essere state adottate le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli alunni, non puo' essere utilmente invocata dalle stesse convenute quell'imprevedibilità del fatto che esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze.